



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e
Molise



CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A
MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DELLA REGIONE LAZIO E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI ROMA TRE

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise Dr.ssa Cinzia Calandrino

E

L'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Lazio, di seguito denominato Garante, nella persona del Dott. Stefano Anastasia

E

L'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominata "Roma Tre", rappresentata dal Rettore Prof. Mario Panizza

PREMESSO

- che la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario), considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- che l'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa";
- che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi

logistici extra – universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- che la legge della Regione Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, ha istituito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone.

VISTO

- il D.P.R. 20 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
- la legge n. 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento “Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali, Regioni e Stato – Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro”.

CONSIDERATO CHE

- l’art. 15 dell’Ordinamento penitenziario configura l’istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali “principalmente” si attua il trattamento rieducativo;
- l’art. 19 dell’Ordinamento penitenziario impegna l’Amministrazione a curare la formazione culturale e professionale dei detenuti, sancendo che “è agevolato il compimento degli studi universitari ed equiparati”;
- l’art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, l’agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il predetto art. 44 prevede altresì che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e

negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;

- ai sensi degli articoli 1 e 5, l. r. 6 ottobre 2003, n. 31, il Garante - in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale - assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- Roma Tre ha tra i propri obiettivi istituzionali quello di promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio;
- le parti intendono agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, considerato dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- per il perseguimento del fine sopra indicato è necessaria una collaborazione diretta con l'Amministrazione penitenziaria;
- negli istituti penitenziari del Lazio vi sono detenuti iscritti a vari corsi di studio di Roma Tre.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI INDICATE IN EPIGRAFE
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'Università Roma Tre si impegna ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti presso gli Istituti Penitenziari del Lazio:

- a) organizzando attività di tutoraggio con conseguente possibilità di interazione tra docenti e studenti detenuti, previa le autorizzazioni previste dalla legge e senza oneri per l'Amministrazione penitenziaria;
- b) favorendo l'iscrizione part-time;
- c) utilizzando l'insegnamento a distanza, ove impiegato dalla struttura didattica coinvolta e consentito dalle misure detentive,
- d) individuando e comunicando i percorsi formativi accessibili agli studenti detenuti, al fine di garantire il completamento della carriera e l'effettiva possibilità di acquisire tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale;

- e) prevedendo, per quanto di competenza dell'Ateneo, l'adozione di provvedimenti destinati a esonerare gli studenti detenuti dal pagamento di tasse e contributi universitari;
- f) mettendo a disposizione del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise e del Garante i regolamenti e le norme di Ateneo che disciplinano la carriera degli studenti e l'attività didattica.

ARTICOLO 2

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

- a) fornire gli spazi didattici necessari per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio negli istituti penitenziari;
- b) assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi e disporre in ordine ad eventuali problemi di trasferimento dei detenuti studenti, salvo le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- c) favorire, ove possibile, l'utilizzo dell'insegnamento a distanza;
- d) trasmettere tempestivamente, per il tramite delle Direzioni degli istituti penitenziari coinvolti, ai referenti amministrativi di Roma Tre, indicati nel Regolamento di Ateneo per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le richieste degli studenti per la fissazione delle prove d'esame;
- e) agevolare l'ingresso negli istituti penitenziari dei docenti dell'Università Roma Tre incaricati di svolgere attività di tutorato o impegnati nelle commissioni d'esame, mediante il previo invio dei soli dati anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
- f) favorire gli studi universitari, prevedendo in particolare, per i detenuti studenti, l'assegnazione, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni;
- g) favorire i detenuti studenti nella preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, consentendo l'accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo che si rivelino utili ai fini della predisposizione della tesi di laurea;
- h) coinvolgere l'Università Roma Tre, nella progettazione di attività formative e di istruzione a favore della popolazione detenuta, sviluppando le necessarie collaborazioni con i referenti del MIUR, delle Regioni e degli Enti locali e delle agenzie di formazione accreditate, nell'ottica di promozione del modello integrato di istruzione e formazione professionale in accordo con le direttive europee del long life learning, anche al fine di utilizzare eventuali risorse di bandi per progetti finalizzati sia di carattere nazionale che internazionale.

ARTICOLO 3

Il Garante si impegna a fungere da elemento di raccordo tra le parti e i detenuti iscritti, assicurando in particolare:

- a) il proprio supporto agli studenti detenuti nelle procedure di immatricolazione, iscrizione, nonché nelle altre pratiche che riguardino la carriera scolastica;
- b) il coordinamento con la Regione Lazio e con Laziodisu - Ente per il diritto allo studio universitario affinché assicurino, nell'ambito delle rispettive competenze, il proprio sostegno per fornire agli studenti detenuti gli strumenti indispensabili allo studio, attraverso misure appositamente introdotte, che prevedano, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento della tassa regionale, nonché l'acquisto di libri e di altri strumenti indispensabili allo studio:

ARTICOLO 4

Le regole relative all'iscrizione, alla scelta del corso di studio e alle prove di esame sono contenute nel Regolamento di Ateneo per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Il predetto Regolamento dispone anche in riferimento all'individuazione dei referenti amministrativi e didattici di ciascuna struttura didattica di Roma Tre.

ARTICOLO 5

Le parti si impegnano a prevedere momenti di formazione congiunta attraverso azioni formative e di aggiornamento che coinvolgano dirigenti penitenziari, funzionari dell'area educativa, personale di polizia penitenziaria e docenti universitari.

Con il concorso delle parti potranno essere attivate borse di studio e di ricerca riferibili alle forme della privazione della libertà e ai diritti delle persone che vi sono sottoposte.

ARTICOLO 6

Al fine di verificare gli obiettivi raggiunti e di individuare eventuali criticità da risolvere, si riunisce, almeno annualmente, un Comitato, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione, formato dal Rettore o suo delegato, dal Provveditore o suo delegato, dal Garante o suo delegato, dai Direttori degli Istituti penitenziari coinvolti o loro delegati, e dai docenti indicati come referenti didattici dalla strutture didattiche coinvolte.

Il Comitato sarà presieduto dal Rettore ovvero da un suo delegato. Alle riunioni parteciperà, con funzioni di Segretario, un funzionario dell'Amministrazione di Roma Tre, al quale sono attribuite altresì funzioni di coordinamento e raccordo operativo tra i membri del Comitato medesimo. Al Comitato potrà inoltre partecipare - con funzioni consultive - una rappresentanza delle associazioni di volontariato concretamente impegnate nell'attività di ausilio agli studi dei soggetti privati della libertà personale.

ARTICOLO 7

La Convenzione avrà la durata di tre anni accademici e diverrà operativa a partire dall'anno accademico 2016-2017.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Provveditore Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise	DELLA LIBERTÀ DELLA REGIONE LAZIO	IL RETTORE
Dott.ssa Cinzia Calandrino	Dott. Stefano Anastasia	Prof. Mario Panizza

Roma,